



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato al decreto del Presidente della Regione n. 76 del. 10.08.2006

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Scioglimento del Consiglio comunale di Torralba e nomina del commissario straordinario.

Nel comune di Torralba (provincia di Sassari), in occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Salvatore Sanna della lista "Insieme per Torralba" il quale, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente alle elezioni, sulla base della segnalazione effettuata dai componenti della lista "Torralba Unita", il consiglio comunale di Torralba è stato diffidato, dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dal *"persistere nella violazione di legge posta in essere nella seduta del 16 giugno 2006, con la convalida dell'elezione a sindaco del Sig. Salvatore Sanna, che risulta ineleggibile ai sensi dell'art.51, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 e a voler, pertanto, revocare l'atto consiliare n.22 del 16 giugno 2006"*. La diffida è stata debitamente notificata al sindaco e ai consiglieri neo eletti, in data 7 luglio 2006, come risulta dalla relata di notifica trasmessa dal comune a mezzo telefax in data 10 luglio 2006.

A detta diffida il consiglio comunale di Torralba si è solo parzialmente uniformato. Infatti, con atto n.36 del 26 luglio 2006, ha deliberato di revocare la parte della propria deliberazione n.22 del 16 giugno 2006 che convalidava l'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna. Ha, però, per altro verso, deliberato che *"... a garanzia del principio della continuità amministrativa questo consiglio comunale, dispone che successivamente all'esecutività della presente deliberazione il vicesindaco sostituisca il sindaco."* Invocando, di conseguenza, *"l'applicazione degli articoli 141, primo comma, punto b), e 53 del D. Lgs 267/2000"*.



La normativa richiamata non può essere applicata in quanto il citato art.53, nel prevedere che, in caso di decadenza del sindaco, il consiglio e la giunta permangono in carica, presuppone che la giunta sia stata legittimamente nominata da un sindaco legittimamente eletto e non ancora decaduto. Mentre la violazione dell'art.51 comporta l'ineleggibilità *ab origine* del sindaco al terzo mandato, che non può quindi porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 46 del D. Lgs 267/2000, quali la nomina della giunta e del vicesindaco.

Sulla materia, è recentemente intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, la quale con sentenza N.11895/06 del 12 aprile 2006, riferendosi al citato art.51, comma 2, ha chiarito che *“secondo il contenuto precettivo di tale disposizione, emergente dal suo chiaro ed univoco tenore letterale, la condizione di fatto ivi indicata rappresenta causa tipizzata d'ineleggibilità originaria alla carica di Sindaco, preclusiva non già della candidabilità bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, siccome reputata ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo”*.

E ancora “la disposizione contenuta nella norma citata, dato il suo contenuto precettivo, pone infatti un divieto di elezione al terzo incarico consecutivo che contiene in sé la sanzione in caso di sua violazione, che non può che essere rappresentata, ove l'elezione venga nondimeno convalidata, dalla declaratoria di decadenza”.

Aggiungendo infine: *“... nella specie esiste una causa d'ineleggibilità originaria alla carica di sindaco, legalmente prevista e parimenti legalmente sanzionata, che il consiglio comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione, siccome organo legalmente preposto alla verifica sull'assenza di cause ostative all'eleggibilità.”*

Si rileva come il consiglio comunale di Torralba, dopo la violazione di legge, posta in essere con la deliberazione n.22 del 16 giugno 2006, che convalidava l'elezione del sindaco, nonostante il divieto espresso dell'art.51, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, ha persistito in detta violazione, laddove ha ritenuto di legittimare, nel dispositivo della sua successiva deliberazione n.36 del 26 luglio 2006, provvedimenti di nomina di organi esecutivi dello stesso comune posti in essere dal sindaco la cui elezione, come detto in precedenza, risulta viziata di illegittimità *ab origine*, ai sensi del più volte citato art.51 del D. Lgs 267/2000.

Essendosi quindi determinata l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo, per gravi e persistenti violazioni di legge, prevista dall'art.141, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n.267/2000, al fine di scongiurare il perdurare dell'adozione di provvedimenti illegittimi da parte degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLDECRETO

N. 76 DEL 10.08.2006

organi comunali di Torralba, si propone, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, come integrata e modificata dalla legge regionale 1° giugno 2006, n.8, lo scioglimento del consiglio comunale di Torralba con la conseguente nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Lorenzo Moretti, avente i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore

F.to Gian Valerio Sanna